



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria
già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Ufficio V "Scuole di specializzazione"

PEC

Ai **Magnifici Rettori**
delle Università

e p.c. Al **CINECA**
cineca@pec.cineca.it
ap@cineca.it

OGGETTO: Attivazione scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso delle categorie di laureati di cui all'art. 8, comma 1, legge 29 dicembre 2000, n. 401- **anno accademico 2025/2026.**

Come è noto, la legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, all'art. 1, comma 339, ha introdotto nella legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante "*Norme sull'organizzazione e sul personale del Servizio Sanitario*", l'art. 8, **comma 1-ter**, che così dispone <<L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato>>.

Ebbene, l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 42/2016, oggi abrogato, prevedeva che <<Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.>>.

Ne consegue che, in virtù di quanto previsto dall'anzidetto art. 8, comma 1-ter, il legislatore del 2024, ha restituito vigenza al comma 1 del medesimo art. 8 della legge n.401/2000 che così recita <<**Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste**>>.

Pertanto, ferma la determinazione diretta da parte degli atenei, sempre in ragione della capacità formativa delle rispettive scuole, del numero di iscrivibili appartenenti alle altre categorie di laureati non indicate all'art. 8 comma 1 ma il cui titolo comunque rientri tra quelli indicati negli ordinamenti didattici delle predette scuole quale valido titolo di accesso, la rinnovata vigenza del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 401/2000 comporterà, invece, per l'accesso dei laureati <<*veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea*>> **già dalla prossima programmazione degli accessi relativa**

Il responsabile dell'Ufficio: dott.ssa Luisa De Paola

Referenti per la pratica: dott.ssa Federica Ronchini, avv. Teresa Colantonio; dott. Antonio Lovaglio; dott. Rocco Craparotta; dott. Alessio Ventrone.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria
già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Ufficio V "Scuole di specializzazione"

all'a.a. 2025-2026 l'attuazione di quanto previsto dal predetto comma 1, e cioè che il numero di iscrivibili relativo ad essi, in quanto connesso all'erogazione di una borsa di studio coperta con fondi statali, è determinato triennialmente non già e non più dalla singola università in ragione della propria capacità formativa, bensì dal Ministero della salute d'intesa con il MEF e il MUR <<secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e tenuto conto della rilevazione annuale del fabbisogno (che il Ministero della salute annualmente effettua/aggiorna con le regioni) anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste>>.

Si rammenta, infatti, che la suddetta legge di bilancio n.207/2024 ha altresì introdotto all'art. 8 della legge 401/2000 il **comma 1-bis** che così dispone: <<A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze>>.

Pertanto le università, a partire dall'anno accademico in corso "2024/2025", dovranno mensilmente corrispondere la predetta borsa di studio annuale di importo pari a 4.773 € lordi (coperta su fondi stanziati dallo Stato) ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscritti alle scuole di specializzazione, atteso l'interesse del Sistema sanitario a che tali categorie di laureati posseggano un determinato titolo di specializzazione utile ai fini del servizio che potranno prestare presso il SSN.

Al riguardo si comunica che è in fase di perfezionamento, insieme al Ministero della salute al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio, il dPCM con il quale verranno ripartiti a codesti atenei i fondi a copertura dei costi che le università stanno sostenendo nell'a.a. in corso 2024-2025 per l'erogazione mensile delle suddette borse.

Si coglie l'occasione per segnalare che nel contesto di questo rinnovato quadro normativo le università emetteranno i loro bandi annuali di ammissione a tali scuole ivi indicando i posti con copertura statale che verranno assegnati dal MUR per l'a.a. 2025-2026 con il decreto di riparto di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.lgs. 368/1999, ma è possibile che le stesse, in ragione della capacità formativa delle singole scuole, nei predetti bandi prevedano anche posti aggiuntivi coperti con propri fondi o con fondi acquisiti tramite il finanziamento di altri soggetti pubblici, ivi comprese le regioni, o privati (al pari di quanto accade per le scuole di specializzazione ad accesso riservato ai medici). Dovrà trattarsi, ovviamente, di borse aggiuntive il cui importo annuo risulti in linea con quello finanziato dallo Stato ai sensi della vigente disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 8 della citata legge 401/2000.

Il responsabile dell'Ufficio: dott.ssa Luisa De Paola

Referenti per la pratica: dott.ssa Federica Ronchini, avv. Teresa Colantonio; dott. Antonio Lovaglio; dott. Rocco Craparotta; dott. Alessio Ventrone.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria
già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Ufficio V "Scuole di specializzazione"

Premesso quanto sopra, al fine di consentire allo scrivente Ministero di procedere, in attuazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 401/2000 in combinato disposto con l'art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 368/1999, alla distribuzione dei posti statali tra gli atenei sede delle indicate scuole una volta che il Ministero della salute avrà definito il fabbisogno di tali figure professionali con le regioni, nonché il contingente globale da formare distinto per tipologia di specializzazione e per categoria di laureati in accordo con MUR e MEF (sulla base degli stanziamenti statali disponibili per l'esercizio finanziario 2026 e, dunque per l'a.a. 2025/2026), si invitano codesti atenei a volere restituire all'indirizzo PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it entro

giovedì 4 settembre p.v.

le seguenti informazioni tramite la compilazione e l'invio dell'accluso file *excel*:

- l'indicazione di tutte le tipologie di scuole di specializzazione ad accesso destinato alle categorie di laureati di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 401/2000 che l'ateneo intende attivare per l'anno accademico 2025/2026.
- la capacità ricettiva stabilita dall'ateneo per ognuna di esse per l'a.a. 2025-2026 (in linea con quanto dispone l'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante il "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento");
- nonché, infine, il numero di immatricolati non medici di ogni singola scuola registratosi negli ultimi tre aa.aa., da indicare distintamente per specifica laurea posseduta laddove si tratti di scuole a cui possono accedere diverse categorie di laureati non medici.

Si coglie, da ultimo, l'occasione per precisare che il prossimo a.a. di attivazione sarà indistintamente per tutte le suddette scuole il 2025-2026, in linea con la imminente programmazione del fabbisogno di figure professionali e del contingente globale da formare che effettuerà il Ministero della salute ai sensi all'art. 8, comma 1, della Legge n. 401/2000 in combinato disposto con l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999. Si invitano, pertanto, tutti gli Atenei ad allinearsi in tal senso con riguardo alle predette scuole.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

All. : ut supra

Il responsabile dell'Ufficio: dott.ssa Luisa De Paola

Referenti per la pratica: dott.ssa Federica Ronchini, avv. Teresa Colantonio; dott. Antonio Lovaglio; dott. Rocco Craparotta; dott. Alessio Ventrone.